

Bruxelles, 31.10.2019
COM(2019) 581 final

2019/0254 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

(a) Proroga dell'applicabilità dei regolamenti esistenti

Le proposte di riforma della Commissione¹ relative alla politica agricola comune (PAC) oltre il 2020 prevedono che gli Stati membri inizino ad attuare i rispettivi piani strategici a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ne consegue che gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani strategici al più tardi entro il 1° gennaio 2020, per approvazione da parte della Commissione nel corso dell'anno. Considerato lo stato di avanzamento dei lavori sia nel Parlamento che nel Consiglio, è evidente che gli atti di base e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non saranno adottati formalmente entro gennaio 2020 e che sarà quindi necessario prevedere un periodo transitorio.

Tale periodo transitorio comporterà la proroga dell'applicabilità del quadro giuridico esistente e l'adeguamento di determinate norme al fine di garantire la continuità della PAC fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.

Formalmente i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 e 1308/2013 non sono limitati nel tempo e continueranno quindi ad applicarsi fino alla loro abrogazione. Il regolamento (UE) n. 1305/2013 continuerà ad applicarsi al sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento n. 1305/2013.

Tuttavia, il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti e il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale non stabiliscono l'importo del sostegno dell'Unione, né i massimali nazionali per gli anni successivi al 2020. Lo stesso vale per il regolamento (UE) n. 228/2013 relativo a misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e per il regolamento (UE) n. 229/2013 relativo a misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. Di conseguenza, tali regolamenti diventeranno inapplicabili a decorrere dal 2021 e devono essere modificati per includere gli importi/i massimali pertinenti, quando saranno stati fissati per il nuovo QFP 2021-2027. Inoltre, nel regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti, alcune norme erano limitate al periodo fino al 2019. Il regolamento (UE) 2019/288 che modifica il regolamento sui pagamenti diretti stabilisce norme per l'anno civile 2020. Tali norme dovranno essere nuovamente prorogate per il periodo transitorio. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è necessario aggiungere alcune norme o modificarne di esistenti per garantire la continuità.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2018)392 final - 2018/0216 (COD); Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, COM(2018)393 final - 2018/0217 (COD); Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo [COM(2018) 394 final/2].

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce norme in relazione alla programmazione 2014-2020. Poiché l'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale dovrà essere prorogato oltre tale periodo, alcune scadenze regolamentari definite in tale regolamento dovranno essere adeguate di conseguenza.

Le disposizioni relative al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della PAC stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, ma richiedono alcune modifiche per garantire la continuità durante il periodo transitorio.

La presente proposta intende garantire certezza e continuità nella concessione di sostegno agli agricoltori europei e assicurare la continuità del sostegno allo sviluppo rurale nel periodo transitorio per gli Stati membri che hanno utilizzato le loro dotazioni FEASR per il periodo 2014-2010, prorogando l'attuale quadro giuridico fino all'entrata in vigore della nuova PAC. Per consentire agli Stati membri di effettuare i necessari adeguamenti a livello nazionale, tali modifiche dovrebbero essere adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo entro la metà del 2020.

(b) Transizione verso il prossimo periodo PAC

La nuova PAC prevede cambiamenti significativi. Per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo sono necessarie norme transitorie.

Per quanto riguarda il secondo pilastro, la definizione di norme transitorie tra i due periodi di programmazione rappresenta una prassi corrente. Generalmente le norme transitorie servono per collegare due periodi di programmazione consecutivi. Considerati i cambiamenti significativi che emergono dalle proposte di riforma della Commissione, è ancora più necessario stabilire disposizioni transitorie, in particolare per quanto riguarda la prosecuzione degli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione attuale e in quelli precedenti.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM) stabilisce norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, compresi i regimi di aiuti a favore di specifici settori. Tale regolamento stabilisce i parametri per intervenire sui mercati agricoli e fornire un sostegno settoriale specifico. A fini di coerenza, la maggior parte degli interventi della nuova PAC farà parte di un piano strategico di sostegno della PAC per Stato membro, comprendente diversi interventi settoriali che sono già stati definiti nel regolamento (UE) n. 1308/2013. Secondo le norme vigenti, i vari programmi settoriali seguono calendari diversi. Per assicurare coerenza e continuità, nonché una transizione agevole tra i regimi di aiuti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i tipi di interventi settoriali previsti dalla nuova PAC, occorre stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda l'entrata in applicazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri. Per i regimi di aiuti nel settore degli ortofrutticoli e dell'olio di oliva e delle olive da tavola, occorre regolamentare il proseguimento e la modifica dei programmi operativi e dei programmi di attività.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le modifiche proposte sono coerenti con i vigenti regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1307/2013 e 1308/2013 e la proposta è pertanto coerente con le attuali disposizioni della PAC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le modifiche proposte sono coerenti con la proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP)² e con la proposta di regolamento recante disposizioni comuni (RDC)³.

² COM(2018) 322.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il TFUE stabilisce che in materia di agricoltura l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. L'Unione esercita le sue competenze mediante l'adozione di vari atti legislativi e in questo modo definisce e attua la politica agricola comune dell'UE come stabilito negli articoli da 38 a 44 del TFUE. L'obiettivo della presente proposta è di coprire il periodo fino a quando diventerà applicabile la nuova PAC prorogando l'attuale quadro giuridico e di garantire una transizione agevole dal periodo PAC attuale al prossimo. Tali obiettivi possono essere conseguiti solo modificando i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013, n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 e fissando alcune disposizioni transitorie.

- **Proporzionalità**

La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto agli atti legislativi che intende modificare e al quadro legislativo al quale intende passare. Essa modifica i regolamenti vigenti soltanto nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di cui sopra.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché gli atti legislativi originari sono regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, anche le modifiche devono essere apportate sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta ha per oggetto le esigenze giuridiche che derivano dall'applicazione tardiva della nuova PAC a causa dello stato di avanzamento delle discussioni tra le istituzioni sulla riforma della PAC. In mancanza di tale legislazione, gli agricoltori e gli altri beneficiari della PAC rischiano di non ricevere un sostegno nel 2021. Per questo motivo gli Stati membri chiedono alla Commissione di proporre tale legislazione. Vengono inoltre proposti alcuni adeguamenti transitori che sono necessari a causa dei cambiamenti significativi previsti dalle proposte di riforma della Commissione. In questo contesto una valutazione d'impatto non è pertinente.

³ COM(2018) 375.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I vigenti regolamenti (UE) n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale e (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti non stabiliscono dotazioni per il periodo transitorio (al di là dell'anno civile 2020). Di conseguenza l'iniziativa ha un'incidenza sul bilancio, poiché aggiunge le dotazioni per i pagamenti diretti e per lo sviluppo rurale per il pertinente periodo transitorio al fine di garantire la continuità. Tali dotazioni corrispondono a quelle previste nella proposta sul piano della PAC e sono coerenti con la proposta della Commissione sul QFP 2021-2027. Ove gli Stati membri decidano di non prorogare i relativi programmi di sviluppo rurale in corso, le dotazioni FEASR per il 2021 saranno trasferite alle dotazioni FEASR per il periodo 2022-2025.

Parimenti, per il periodo transitorio le dotazioni previste dai regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 devono essere adeguate per rispettare gli importi complessivi per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) stabiliti nella proposta relativa al QFP.

Si propone di mantenere la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per tutto il periodo transitorio, al fine di garantire la continuità. La riserva sarà finanziata attraverso la disciplina finanziaria applicata ai pagamenti diretti e non comporta quindi spese supplementari.

La presente proposta non ha alcuna incidenza in termini di impegni di bilancio complessivi. L'effetto sul calendario previsto degli stanziamenti di pagamento dipenderà dalle decisioni degli Stati membri in merito alla proroga dei programmi di sviluppo rurale in corso.

Parimenti, ogni decisione degli Stati membri di trasferire fondi tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni per lo sviluppo rurale non avrà alcuna incidenza in termini di impegni di bilancio complessivi, ma potrebbe incidere sulla tempistica dei pagamenti, che tuttavia non può essere stimata allo stadio attuale.

Ulteriori dettagli sull'incidenza finanziaria della presente proposta sono contenuti nella scheda finanziaria che figura in allegato.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il sistema esistente, con i relativi piani di attuazione e le modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione, viene prorogato.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

-

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta riguarda sette regolamenti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (in appresso: il regolamento RDC)
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso: il regolamento sullo sviluppo rurale)
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in appresso: il regolamento orizzontale)
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (in appresso: il regolamento sui pagamenti diretti)
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (in appresso: il regolamento OCM)
- il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio
- il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio.

La proposta è divisa in due titoli.

Il primo titolo comprende quattro capi, che riguardano disposizioni che prorogano l'attuale quadro giuridico per coprire il periodo aggiuntivo fino a quando non sarà applicabile il piano della PAC, nonché disposizioni transitorie specifiche per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo.

Il secondo titolo riguarda principalmente le disposizioni che prorogano il quadro giuridico attuale.

Il titolo I fissa nuove disposizioni autonome.

Il titolo II modifica alcune disposizioni esistenti.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni per diversi Fondi, tra cui il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve continuare ad applicarsi ai programmi finanziati dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ai programmi finanziati dal FEASR che gli Stati membri decidono di prorogare per il periodo transitorio. A tale riguardo è necessario adeguare alcune scadenze regolamentari per coprire il periodo transitorio.

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 1305/2013 riguardano la proroga facoltativa dell'attuale periodo di programmazione 2014-2020 per un anno. Esse stabiliscono gli importi del sostegno dell'Unione per il periodo prorogato dopo il 2020, conformemente alla proposta della Commissione sul QFP 2021-2027.

La presente proposta garantisce inoltre che gli impegni pluriennali del periodo di programmazione attuale (articoli 28, 29 e 33) possano essere mantenuti nel nuovo periodo di programmazione. Gli Stati membri dovranno stabilire un periodo più breve per i nuovi impegni.

La proposta assicura inoltre la continuità del finanziamento degli impegni sulla base delle regole attuali e delle regole precedenti attingendo alle dotazioni finanziarie del FEASR del prossimo periodo.

Regolamento (UE) n. 1306/2013

L'adeguamento principale riguarda la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che si propone di mantenere per tutto il periodo transitorio al fine di garantire la continuità. Inoltre, la proposta riguarda determinate scadenze regolamentari che devono essere adattate per coprire il periodo transitorio.

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Attualmente tale regolamento stabilisce i massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020 compreso. Pertanto, è necessario aggiungere i massimali per l'anno civile 2021 e adeguare anche gli importi di riferimento per il pagamento specifico per il cotone per l'anno civile 2021. Inoltre la proposta intende rettificare gli errori commessi dagli Stati membri nell'assegnazione dei diritti all'aiuto, per quanto riguarda sia il numero che il valore di tali diritti. Ai fini della certezza del diritto, i diritti all'aiuto dovrebbero essere regolarizzati a decorrere dal 2021. La proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di continuare a trasferire fondi tra i pilastri dopo l'anno civile 2020. Esplicita inoltre la possibilità per gli Stati membri di proseguire il processo di convergenza interna dopo il 2019. La proposta prevede una proroga del regime di pagamento unico per superficie nel periodo transitorio.

Regolamento (UE) 1308/2013

Le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono intese ad adeguare gli importi del sostegno dell'Unione a favore di specifici regimi di aiuti per il periodo transitorio in linea con la proposta della Commissione per il QFP 2021-2027. Stabiliscono inoltre norme relative alla durata di ciascuno dei regimi di aiuti per quanto riguarda l'entrata in applicazione dei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri e ai regimi di aiuti in alcune norme settoriali relative al proseguimento e alla modifica dei programmi operativi e dei programmi di attività.

Regolamento (UE) n. 228/2013

Le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 228/2013 riguardano gli importi pertinenti del sostegno dell'Unione disponibili per alcune misure specifiche per il periodo transitorio, in linea con il QFP 2021-2027.

Regolamento (UE) n. 229/2013

Le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 229/2013 riguardano gli importi pertinenti del sostegno dell'Unione disponibili per alcune misure specifiche per il periodo transitorio, in linea con il QFP 2021-2027.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le proposte legislative della Commissione⁶ sulla politica agricola comune (PAC) dopo il 2020 miravano a permettere alla PAC di affrontare più efficacemente le sfide attuali e future, quali i cambiamenti climatici o il ricambio generazionale, continuando nel contempo a promuovere il mantenimento di un settore agricolo sostenibile e competitivo. Tali proposte sono strettamente connesse al quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027.

⁴ GU C , , pag. .

⁵ GU C , , pag. .

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2018)392 final - 2018/0216 (COD); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, COM(2018)393 final - 2018/0217 (COD); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo [COM(2018) 394 final/2].

- (2) La Commissione ha proposto di collegare la PAC all'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"). Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi comuni e target finali. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC che devono essere approvati dalla Commissione e attuati dagli Stati membri.
- (3) La procedura legislativa non è stata conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1° gennaio 2021, come inizialmente proposto dalla Commissione.
- (4) Pertanto, per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, l'Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno per un anno supplementare alle condizioni del quadro giuridico esistente, che copre il periodo 2014-2020. Il quadro giuridico attuale è stabilito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/2013⁷, (UE) n. 1305/2013⁸, (UE) n. 1306/2013⁹, (UE) n. 1307/2013¹⁰, (UE) n. 1308/2013¹¹, (UE) n. 228/2013¹² e (UE) n. 229/2013¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per agevolare la transizione dai regimi di sostegno attuali al nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1° gennaio 2022, è opportuno disporre norme che stabiliscano come integrare determinati aiuti concessi su base pluriennale nel nuovo quadro giuridico.
- (5) In considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale nel 2021, gli Stati membri che dimostrano di essere a rischio di esaurire i fondi e di non potere assumere nuovi impegni giuridici conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero avere la possibilità di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale finanziati dal FEASR fino al 31 dicembre 2021 e di finanziare tali programmi prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per

⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁸ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁹ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹¹ Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

¹² Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

¹³ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

l'esercizio 2021. I programmi prorogati dovrebbero cercare di essere almeno altrettanto ambiziosi in materia di ambiente e di clima.

- (6) Poiché alcuni Stati membri potrebbero ancora disporre di fondi forniti dall'Unione in anni precedenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o di non prorogare alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale. Tali Stati membri dovrebbero poter trasferire la dotazione di bilancio del FEASR per il 2021, o la parte della dotazione di bilancio del FEASR assegnata ai programmi regionali di sviluppo rurale che non sono stati prorogati, alle dotazioni finanziarie per gli anni dal 2022 al 2025, conformemente al regolamento (UE) .../... del Consiglio [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]¹⁴.
- (7) Per consentire alla Commissione di stabilire la necessaria pianificazione finanziaria e di operare gli adeguamenti corrispondenti delle ripartizioni annuali del sostegno dell'Unione indicate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, poco tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale e, nel caso dei programmi regionali di sviluppo rurale, quali di tali programmi intendono prorogare e quindi quale importo corrispondente della dotazione di bilancio per il 2021 non deve essere trasferito agli esercizi successivi.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad alcuni altri Fondi che operano nell'ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi finanziati dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ai programmi finanziati dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2021. Per tali Stati membri, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe continuare a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per l'anno di programmazione 2021.
- (9) Alcune scadenze previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per le relazioni di attuazione, le riunioni annuali di riesame, le valutazioni ex post e le relazioni di sintesi, l'ammissibilità delle spese e il disimpegno, nonché gli impegni di bilancio non vanno al di là del periodo di programmazione 2014-2020. Tali scadenze dovrebbero essere adattate per tener conto della proroga della durata del periodo durante il quale possono essere attuati i programmi relativi al sostegno del FEASR.
- (10) Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione¹⁶ prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 debbano continuare a essere pagate dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, a determinate condizioni. Tali

¹⁴ Regolamento QFP, GU L , , pag. .

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni nell'anno di programmazione 2021. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell'ambito di misure che corrispondono a misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

- (11) Per motivi di coerenza con gli altri Fondi disciplinati dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC del Parlamento europeo e del Consiglio]¹⁷, il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite in detto regolamento.
- (12) Nel 2015, al momento dell'assegnazione dei diritti all'aiuto (o del ricalcolo per gli Stati membri che mantenevano i diritti esistenti) a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, alcuni Stati membri hanno commesso errori nella determinazione del numero o del valore di tali diritti. Molti di questi errori, pur riguardando un singolo agricoltore, influiscono sul valore dei diritti all'aiuto per tutti gli agricoltori e per tutti gli anni. Alcuni Stati membri hanno commesso errori anche dopo il 2015, nell'assegnazione dei diritti provenienti dalla riserva (ad esempio nel calcolo del valore medio). Generalmente tali mancanze sono soggette a una rettifica finanziaria fino a quando lo Stato membro interessato non adotta misure correttive. Tenuto conto del tempo trascorso dalla prima assegnazione, degli sforzi compiuti dagli Stati membri per stabilire e, se del caso, rettificare i diritti, e ai fini della certezza del diritto, il numero e il valore dei diritti all'aiuto dovrebbero essere considerati legittimi e regolari a decorrere da una determinata data.
- (13) Tuttavia, la conferma dei diritti all'aiuto non esenta gli Stati membri dalle loro responsabilità, nell'ambito della gestione condivisa del FEAGA, di garantire la tutela del bilancio dell'Unione dalle spese irregolari. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la conferma dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori prima del 1° gennaio 2020 non dovrebbe pregiudicare la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito ai pagamenti irregolari concessi per un qualsiasi anno civile fino al 2020 compreso, a seguito di errori nel numero o nel valore di tali diritti all'aiuto.
- (14) Alla luce del fatto che i piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri in conformità al nuovo quadro giuridico devono essere applicabili dal 1° gennaio 2022, è opportuno stabilire norme transitorie per regolamentare la transizione dai regimi di sostegno esistenti al nuovo quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸[regolamento sui piani strategici della PAC].
- (15) Determinate spese riguardanti alcuni impegni a lungo termine assunti a norma dei regolamenti che concedevano il sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 erano ancora ammissibili nel periodo di programmazione 2014-2020. Tranne i casi in cui la durata di questi impegni a lungo termine sia scaduta, queste spese dovrebbero continuare a essere ammissibili durante il periodo coperto dal piano strategico della PAC per la durata dei rispettivi impegni giuridici, al tasso di contributo applicabile nello stesso periodo e a condizione che siano incluse nel piano strategico della PAC e che la spesa sia erogata conformemente al regolamento (UE) [regolamento orizzontale]. Lo stesso dovrebbe valere per determinati impegni a lungo termine che sono stati assunti a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013. A tale riguardo è opportuno chiarire che gli

¹⁷ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*titolo completo*] (GU L ... del ..., pag ...).

¹⁸ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*piani strategici della PAC*] (GU L ... del ..., pag ...).

impegni assunti nell'ambito di misure che corrispondono a tipi di interventi basati sulle superfici e sugli animali stabiliti nel piano strategico della PAC dovrebbero essere soggetti al sistema integrato di gestione e controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

- (16) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e prevede taluni regimi di aiuti negli articoli da 29 a 60. Tali regimi di aiuti dovrebbero essere integrati nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri quali interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere da a) a e), del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Per assicurare coerenza e continuità, nonché una transizione agevole tra i regimi di aiuti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i tipi di interventi settoriali del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], è opportuno stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale i futuri piani strategici della PAC degli Stati membri hanno effetti giuridici.
- (17) Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2021 siano prorogati al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire norme riguardanti la modifica o la sostituzione dei programmi operativi.
- (18) Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore vitivinicolo e dell'apicoltura, è necessario stabilire norme che consentano di continuare ad applicare tali regimi di aiuti fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione. Per questo periodo è pertanto opportuno continuare ad applicare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2021 e fino al termine di tali regimi di aiuti.
- (19) Per evitare un riporto troppo consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC, è opportuno limitare a un periodo massimo di 3 anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali e silvoambientali e l'agricoltura biologica. La proroga degli impegni esistenti dovrebbe essere limitata a un anno.
- (20) Il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC]. Tuttavia, per evitare di avere fondi inutilizzati per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'anno di programmazione 2021, gli Stati membri che decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale al 31 dicembre 2021 e che si avvalgono della possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale dovrebbero poter applicare l'assegnazione minima del 5 % per lo sviluppo locale di tipo partecipativo unicamente al contributo del FEASR allo sviluppo rurale prorogato al 31 dicembre 2021, calcolato prima del trasferimento degli importi dai pagamenti diretti.
- (21) Per garantire la continuità durante il periodo transitorio, è opportuno mantenere per il 2021 la riserva per le crisi nel settore agricolo e stabilire l'importo corrispondente della riserva per tale anno.
- (22) Per quanto riguarda le modalità di prefinanziamento dal FEASR, è opportuno precisare che, qualora gli Stati membri decidano di prorogare il periodo 2014-2020 al 31 dicembre 2021, ciò non dovrebbe comportare la concessione di prefinanziamenti supplementari per i programmi in questione.

- (23) Attualmente l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede per gli Stati membri soltanto l'obbligo di comunicare la loro decisione e il prodotto stimato connesso alla riduzione della parte dell'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile superiore a 150 000 EUR per gli anni dal 2015 al 2020. Per garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero comunicare anche le proprie decisioni e il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021.
- (24) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per gli anni civili dal 2014 al 2020. Per garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere concessa anche per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022).
- (25) Per consentire alla Commissione di stabilire i massimali di bilancio conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4 e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che gli Stati membri notifichino le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per l'anno civile 2021 entro il 1° agosto 2020.
- (26) L'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un adeguamento lineare del valore dei diritti in caso di modifica del massimale del regime di pagamento di base da un anno all'altro in seguito a determinate decisioni prese dagli Stati membri che incidono sul massimale del regime di pagamento di base. La proroga dell'allegato II di tale regolamento per i massimali nazionali dopo l'anno civile 2020 e le eventuali modifiche annuali a partire da tale data potrebbero incidere sul massimale del regime di pagamento di base. Pertanto, per consentire agli Stati membri di rispettare l'obbligo di assicurare che la somma del valore dei diritti e delle riserve sia uguale al massimale per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento, è opportuno prevedere un adeguamento lineare per adattarsi alla proroga o alle modifiche di detto allegato II durante il periodo transitorio. Inoltre, per offrire maggiore flessibilità agli Stati membri, è opportuno permettere loro di adeguare il valore dei diritti o della riserva, eventualmente con tassi di adeguamento diversi.
- (27) Conformemente al quadro giuridico attuale, nel 2014 gli Stati membri hanno comunicato le loro decisioni fino all'anno civile 2020 sulla ripartizione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base tra le regioni e sulle eventuali modifiche annue progressive per il periodo coperto dal regolamento (UE) n. 1307/2013. È necessario che gli Stati membri notifichino tali decisioni anche per l'anno civile 2021.
- (28) Il meccanismo di convergenza interna è il processo principale per ottenere una distribuzione più equa del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori. Diventa sempre più difficile giustificare differenze significative a livello individuale sulla base di vecchi riferimenti storici. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, il modello di base di convergenza interna consiste nell'applicazione, da parte degli Stati membri, di un tasso forfettario uniforme per tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale a partire dal 2015. Tuttavia, per garantire una transizione più agevole verso un valore uniforme, è stata prevista una deroga che consente agli Stati membri di differenziare i valori dei diritti all'aiuto applicando una convergenza parziale, detta anche "modello tunnel", tra il 2015 e il 2019. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale deroga. Per progredire verso una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono continuare a convergere verso una media nazionale o regionale dopo il 2019, anziché passare a un tasso forfettario uniforme o mantenere il valore dei diritti ai livelli del 2019. Essi devono comunicare ogni anno la loro decisione per l'anno successivo.

- (29) L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale che tengano conto delle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II di detto regolamento, secondo una gestione "pluriennale" della riserva. Tali norme dovrebbero essere adattate per tenere conto del fatto che è possibile modificare il valore sia di tutti i diritti assegnati che della riserva per adeguarsi alla variazione dell'importo di cui all'allegato II tra un anno e l'altro. Inoltre, in alcuni Stati membri che non hanno raggiunto un tasso forfettario entro il 2019, la convergenza interna è attuata su base annua. Per gli anni civili 2020 e 2021, solo il valore del diritto all'aiuto per l'anno in corso deve essere determinato nell'anno di assegnazione. Il valore unitario dei diritti da assegnare dalla riserva in un determinato anno dovrebbe essere calcolato dopo l'eventuale adeguamento della riserva conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento. Negli anni successivi, il valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva dovrebbe essere adeguato conformemente all'articolo 22, paragrafo 5.
- (30) L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento sui piani strategici della PAC (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] consente agli Stati membri di attuare un sostegno di base al reddito con le stesse modalità, ossia senza l'assegnazione di diritti all'aiuto sulla base di riferimenti storici. È pertanto opportuno autorizzare la proroga dell'RPUS nel 2021.
- (31) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire che gli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consentono agli Stati membri di riesaminare annualmente le loro decisioni in materia di pagamento redistributivo.
- (32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.
- (33) Per quanto riguarda il chiarimento sulla convergenza a partire dall'anno 2020, l'articolo 10, punto 6, dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- (34) Inoltre, le modifiche dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021 in linea con il regolamento (UE) .../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni transitorie

Capo I

Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'anno di programmazione 2021 e proroga di determinati periodi a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1310/2013

Articolo 1

Proroga del periodo per i programmi sostenuti dal FEASR

1. Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri che rischiano, a causa della mancanza di risorse finanziarie, di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono prorogare il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino al 31 dicembre 2021.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di cui al primo comma notificano la loro decisione alla Commissione entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se gli Stati membri hanno presentato una serie di programmi regionali conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tale notifica contiene anche informazioni su quali programmi regionali devono essere prorogati e sullo stanziamento di bilancio corrispondente nell'ambito della ripartizione annuale per il 2021 di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Se la Commissione ritiene che una proroga del periodo di cui al primo comma non sia giustificata, ne informa lo Stato membro entro 6 settimane dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma.

La notifica di cui al secondo comma lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di un programma di sviluppo rurale per l'anno 2021 di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica si prefigge di mantenere almeno lo stesso livello complessivo della spesa del FEASR per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

2. Per gli Stati membri che decidono di non avvalersi della possibilità di cui al primo comma, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021 figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica l'articolo [8] del regolamento (UE).../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027].

Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al primo comma solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all'importo stabilito per lo Stato membro per l'esercizio 2021 nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno gli stanziamenti di bilancio notificati a norma del paragrafo 2, primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati.

Articolo 2

Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi

1. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 continua ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 e ai programmi per i quali gli Stati membri

decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di un anno.
3. Per gli Stati membri che decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 continua a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per il 2021.
4. Il termine ultimo entro il quale la Commissione deve preparare un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post del FEASR, a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è il 31 dicembre 2026.

Articolo 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel 2021

Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo della dotazione 2021 per i programmi sostenuti dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che:

- (a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2021;
- (b) sia applicabile il tasso di partecipazione del FEASR per la misura corrispondente a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1310/2013 e nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- (c) il sistema di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 di tale regolamento e le operazioni pertinenti siano chiaramente identificate; e
- (d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) siano effettuati entro il periodo di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Capo II

Applicazione degli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] per l'anno di programmazione 2021

Articolo 4

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Per i programmi sostenuti dal FEASR nel periodo 2014-2020 e per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1,

del presente regolamento, il FEASR può sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo conformemente agli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC].

Capo III

Diritti all'aiuto per i pagamenti diretti agli agricoltori

Articolo 5

Diritti all'aiuto definitivi

1. I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l'anno civile 2020 valido al 31 dicembre 2020. Ciò non pregiudica i pertinenti articoli del diritto dell'Unione relativi al valore dei diritti all'aiuto per gli anni civili dal 2021 in poi, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5, e l'articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali, tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2020.

Capo IV

Disposizioni transitorie relative ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 e all'attuazione dei piani strategici della PAC

SEZIONE 1

SVILUPPO RURALE

Articolo 6

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel periodo di validità del piano strategico della PAC

1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli 23, 39 e 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹⁹, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 coperto dal piano strategico della PAC alle seguenti condizioni:
 - (a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO];
 - (b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento corrispondente fissato nel piano strategico della PAC conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC]; in mancanza di un intervento corrispondente si applica il tasso di partecipazione del FEASR stabilito nel piano strategico della PAC a norma

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

dell'articolo 85, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. [regolamento sui piani strategici della PAC];

- (c) il sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) [RO] si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC] e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e
- (d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) [RO].

2. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito di misure pluriennali di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché le spese relative agli impegni giuridici a norma degli articoli da 14 a 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 20, degli articoli da 22 a 27, degli articoli 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per il periodo che va oltre il 1° gennaio 2024, o oltre il 1° gennaio 2025 negli Stati membri che hanno deciso di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, sono ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 a titolo del piano strategico della PAC, alle seguenti condizioni:

- (a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO];
- (b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento corrispondente fissato nel piano strategico della PAC conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC];
- (c) il sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) [RO] si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC] e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e
- (d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) [RO].

SEZIONE 2

REGIME DI AIUTI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 29 A 60 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

Articolo 7

Proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013

1. I programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, elaborati per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021, sono prorogati e terminano il 31 dicembre 2021. Le pertinenti organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le pertinenti associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del medesimo regolamento e le pertinenti organizzazioni interprofessionali

riconosciute a norma dell'articolo 157 dello stesso regolamento modificano i propri programmi di attività per tener conto di tale proroga. I programmi di attività modificati sono notificati alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.

2. Entro il 15 settembre 2021 le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli riconosciute con un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre il 31 dicembre 2021, presentano a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo:
 - (a) sia modificato per essere conforme ai requisiti del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC]; o
 - (b) sia sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC].

Se un'organizzazione di produttori riconosciuta non presenta tale domanda entro il 15 settembre 2021, il programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 termina il 31 dicembre 2021.

3. I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2021 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuti di cui agli articoli da 39 a 52 dello stesso regolamento.
4. I programmi nazionali nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 31 luglio 2022. Gli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2021 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 1° agosto 2022 nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 55 dello stesso regolamento.
5. A decorrere dalla data dalla quale un piano strategico della PAC ha effetti giuridici a norma dell'articolo 106, paragrafo 7, del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la somma dei pagamenti effettuati nel corso di un esercizio finanziario nell'ambito di ciascuno dei regimi di aiuti di cui agli articoli da 29 a 31 e da 39 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito di ciascuno dei tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere da b) a e), del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] non supera gli stanziamenti finanziari stabiliti per ciascun esercizio finanziario per ciascuno dei tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere da b) a e), del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].
6. Per quanto riguarda i regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, gli articoli da 70 a 75, l'articolo 77, gli articoli da 91 a 97, gli articoli 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché le disposizioni pertinenti degli atti delegati e di esecuzione connessi a tali articoli, continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2021 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo tale data e fino alla fine dei regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Titolo II Modifiche

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 28, paragrafo 5, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";
- (2) all'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell'agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni concernenti il mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";
- (3) all'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma:

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 il rinnovo non può essere superiore a un anno.";
- (4) all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ove applicabile, all'articolo 27 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio*, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.

* Regolamento (UE) [NUOVO RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [...] (GU L).";
- (5) all'articolo 44, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ove applicabile, all'articolo 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] è concesso per:";
- (6) l'articolo 58 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021

al 31 dicembre 2021 è al massimo di 11 258 707 816 di EUR, a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.";

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6 e i trasferimenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [il presente regolamento], per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 del presente regolamento per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [...] (GU L).";

(7) all'articolo 59, paragrafo 5, è aggiunto il seguente secondo comma seguente:

"Quando gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano al contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale senza il sostegno supplementare reso disponibile a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.";

(8) all'articolo 75, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i programmi per i quali uno Stato membro decide di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull'attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2025.";

(9) all'articolo 78 è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i programmi per i quali uno Stato membro decide di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione di valutazione ex post di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2025.";

(10) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 25 è aggiunto il seguente terzo comma:

"Per il 2021 l'importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF].

* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del [...], [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU).";

- (2) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio* [il presente regolamento].

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [...] (GU L).";

- (3) all'articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione 2021.";

- (4) all'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento]. Essi riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.";

- (5) all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.".

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il seguente quarto comma:

"Per l'anno 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 1° agosto 2020.";

- (2) l'articolo 14 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente settimo comma:

"Entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2022, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2021 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2020 e stabilisce la percentuale scelta.";

- (b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente settimo comma:

"Entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 per l'esercizio finanziario 2022 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2022, conformemente alla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2020 e stabilisce la percentuale scelta.

* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del [...], [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU).";

- (3) alla fine del capo I è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Notifiche per l'anno civile 2021

Per l'anno civile 2021 gli Stati membri notificano, entro il 1° agosto 2020, le percentuali del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 6.";

- (4) all'articolo 22, paragrafo 5, è aggiunto il secondo comma seguente:

"Per l'anno civile 2021 se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di una modifica dell'importo figurante nell'allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 51, paragrafo 1, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.";

(5) all'articolo 23, paragrafo 6, è aggiunto il seguente quarto comma:
"Per l'anno civile 2021, entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.";

(6) all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 11:
"11. Dopo aver applicato l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 aventi un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale per il 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti:

a) il metodo di calcolo dell'aumento deciso dallo Stato membro si basa su criteri oggettivi e non discriminatori;

b) per finanziare l'aumento, tutti o parte dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019, di valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti. Tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima.

Il valore unitario nazionale o regionale per il 2020 di cui al primo comma è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 23, paragrafo 2, per il 2020, escluso l'importo della riserva o delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 possono decidere di mantenere il valore dei diritti all'aiuto calcolato conformemente a tale paragrafo, fatto salvo l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

Gli Stati membri informano gli agricoltori a tempo debito del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente paragrafo.";

(7) all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 12:

"12. Per l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 all'anno in questione.";

(8) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza

Per l'anno civile 2020, gli Stati membri notificano le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 11, entro il [OPOCE: entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento transitorio].

Per l'anno civile 2021, gli Stati membri notificano le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 12, entro il 1° agosto 2020.";

- (9) all'articolo 30, paragrafo 8, è aggiunto il seguente quarto comma:
"Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, l'importo della riserva da escludere conformemente al secondo comma è adeguato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, il terzo comma del presente paragrafo non si applica.";
- (10) all'articolo 36, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:
"Gli Stati membri che nel 2020 applicano il regime di pagamento unico per superficie continuano ad applicarlo dopo il 31 dicembre 2020.";
- (11) all'articolo 41, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:
"Gli Stati membri possono rivedere la decisione di cui al primo comma entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno di applicazione. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.";
- (12) all'articolo 42, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:
"Gli Stati membri possono rivedere la decisione di cui al primo comma entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno di applicazione. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.";
- (13) all'articolo 58, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per il 2020, l'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
– Bulgaria: 649,45 EUR,
– Grecia: 234,18 EUR,
– Spagna: 362,15 EUR,
– Portogallo: 228,00 EUR.
Per il 2021, l'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
– Bulgaria: 624,11 EUR,
– Grecia: 225,04 EUR,
– Spagna: 348,03 EUR,
– Portogallo: 219,09 EUR.";
- (14) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 per il 2020 ammonta a:
a) 11 098 000 EUR per la Grecia;
b) 576 000 EUR per la Francia;

c) 35 991 000 EUR per l'Italia.

Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 per il 2021 ammonta a:

a) 10 666 000 EUR per la Grecia;

b) 554 000 EUR per la Francia;

c) 34 590 000 EUR per l'Italia.";

(2) all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il 2020, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR.

Per il 2021, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 188 000 EUR.";

(3) l'allegato VI è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) 228/2013

All'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, a eccezione di quelle previste dagli articoli 22 e 24 del presente regolamento.

2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

- per i dipartimenti francesi d'oltremare: 267 580 000 EUR,

- per le Azzorre e Madera: 102 080 000 EUR,

- per le isole Canarie: 257 970 000 EUR.

3. Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:

- per i dipartimenti francesi d'oltremare: 25 900 000 EUR,

- per le Azzorre e Madera: 20 400 000 EUR,

- per le isole Canarie: 69 900 000 EUR.

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

--

* Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)."

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 229/2013

All'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo massimo pari a 23 000 000 EUR.

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a 6 830 000 EUR." .

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia,

- l'articolo 10, punto 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- gli articoli 12 e 13 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

A) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021

B) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima a titolo della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁰

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

La presente proposta è intesa a garantire la continuità di determinati elementi della politica agricola comune (PAC) per un periodo transitorio di un anno a decorrere dal periodo 2014-2020 e fino all'applicazione delle norme relative ai piani strategici della PAC conformemente alla proposta della Commissione (COM (2018) 392 final). Maggiori spiegazioni figurano nella relazione che accompagna le presenti proposte nonché al punto 1.4.1 della scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per il periodo post-2020 (COM (2018) 392 final).

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Cfr. il punto 1.4.1 della scheda finanziaria legislativa del documento COM (2018) 392 final.

²⁰

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

n.p.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

n.p.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere dall'1/1/2021 al 31/12/2021
- Incidenza finanziaria nel 2021 per gli stanziamenti di impegno (2022 per i pagamenti diretti) e dal 2021 in poi per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste²¹

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese relative alla PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una modestissima parte continuerà a rientrare nella gestione diretta della Commissione.

²¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla legislazione vigente.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per garantire la giusta continuità nell'ambito della necessaria transizione verso i piani strategici della PAC, la presente proposta mantiene le modalità di gestione esistenti nel quadro della gestione concorrente, nonché le modalità di pagamento e di controllo per il periodo necessario. Di conseguenza si basa sui sistemi ben rodati già istituiti dagli Stati membri.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I tassi di errore stabilmente bassi osservati nell'ambito della PAC negli ultimi anni indicano che i sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri funzionano correttamente e offrono ragionevoli garanzie di affidabilità. Le disposizioni transitorie prevedono il mantenimento dello status quo per quanto riguarda i sistemi di controllo.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Le proposte mantengono lo status quo per quanto riguarda i controlli.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Nessuna proposta di modifica delle misure in vigore.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi inclusi nella proposta transitoria sono conformi agli importi proposti per la PAC a titolo della rubrica 3 nella proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 per gli esercizi finanziari pertinenti (COM (2018) 322 final/2).

Pertanto, per le spese di mercato finanziate dal FEAGA, le dotazioni previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 saranno adeguate ai livelli proposti per gli stessi settori nella proposta relativa al sostegno ai piani strategici della PAC (COM (2018) 392 final), per l'esercizio finanziario 2021. Anche le dotazioni per le regioni ultraperiferiche e le isole dell'Egeo stabilite nei regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 sono adeguate ai livelli già proposti per l'anno 2021 (cfr. COM (2018) 394 final).

Le dotazioni per i pagamenti diretti proposte per l'anno civile 2021, che sono finanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, corrispondono alle dotazioni proposte per i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto per l'anno civile 2021 nel documento COM (2018) 392 final.

Per garantire la continuità dello sviluppo rurale, la proposta aggiunge dotazioni per il 2021. Tali dotazioni corrispondono agli importi proposti per i tipi di interventi di sviluppo rurale per lo stesso anno nel documento COM (2018) 392 final. Ove gli Stati membri decidano di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, gli stanziamenti inutilizzati per il 2021 dovranno essere riassegnati alle dotazioni del piano strategico della PAC per il periodo 2022-2025.

Si propone di mantenere, per il periodo transitorio, la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 fissata per il periodo 2014-2020.

Complessivamente, per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria per il periodo 2021-2027 diversa da quella proposta e descritta nella scheda finanziaria che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final). Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, l'incidenza potenziale stimata è illustrata di seguito, ma dipenderà dalla decisione degli Stati membri riguardo alla proroga dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020.

Le implicazioni finanziarie indicate in appresso riflettono le variazioni stimate rispetto alle incidenze indicate nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final).

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
		Diss./Non diss. ²²	di paesi EFTA ²³	di paesi candidati ²⁴	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario
	Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente					
3		Non diss.	NO	NO	NO	NO

²² Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁴ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Risorse naturali e ambiente
---	----------	-----------------------------

Per il **FEAGA** la proposta non incide sulla spesa complessiva rispetto alle stime illustrate nella scheda finanziaria che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final). La proposta transitoria, che assicura la continuità di una serie di programmi di aiuti settoriali stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (ortofrutticoli, olio di oliva, apicoltura, vino e luppolo) fino all'integrazione di questi programmi nel piano PAC, prevede che nel periodo transitorio gli impegni stimati per i tipi di interventi settoriali nell'ambito del piano PAC rimangano al di fuori del piano PAC sotto forma di spese di mercato. Lo stesso vale per i pagamenti diretti: nel periodo transitorio gli impegni previsti dal piano PAC verranno mantenuti sotto forma di pagamenti diretti al di fuori del piano PAC. Tali variazioni, come anche il finanziamento della riserva di crisi che si propone di mantenere nel periodo transitorio, non hanno alcuna incidenza sugli impegni globali per ciascun anno e per il periodo considerato e sono quindi coerenti con la proposta della Commissione per quanto riguarda il sottomassimale del FEAGA per il periodo 2021-2027.

Per quanto riguarda il **FEASR**, la proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno per il periodo in esame. La decisione degli Stati membri in merito alla proroga dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 inciderà sul calendario degli impegni, dato che la dotazione FEASR del 2021 dovrà essere trasferita alla dotazione FEASR per il periodo 2022-2025 qualora gli Stati membri non presentino una richiesta di proroga.

L'incidenza netta sul calendario degli stanziamenti di pagamento non può essere quantificata allo stadio attuale poiché dipenderà dalle decisioni degli Stati membri, che possono ritardare o accelerare l'esecuzione dei pagamenti rispetto alla tempistica indicata nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per la PAC post-2020 (COM (2018) 392 final): le proroghe dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 dovrebbero accelerare il profilo dei pagamenti degli Stati membri/programmi interessati, mentre i trasferimenti delle dotazioni inutilizzate del 2021 alle dotazioni per il periodo 2022-2025 ritarderanno i pagamenti. Complessivamente gli stanziamenti di pagamento rimangono invariati per il periodo considerato.

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
TOTALE PARZIALE FEAGA	Impegni	(1)									
	Pagamenti	(2)									
TOTALE PARZIALE FEASR	Impegni	(3)									
	Pagamenti	(4)									
TOTALE degli stanziamenti per la PAC	Impegni	(5)=(1+3)									
	Pagamenti	(6)=(2+4)									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	---	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
Risorse umane											
Altre spese amministrative											
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)										

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni									
	Pagamenti									

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

La proposta non modifica l'impatto stimato nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per il periodo post-2020 (cfr. COM (2018) 392).

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

Totale parziale della RUBRICA 7²⁵ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

La proposta non modifica i fabbisogni stimati nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per il periodo post-2020 (cfr. COM (2018) 392).

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione							
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED ²⁶							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ²⁷	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE							

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

²⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁸						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
67 01 & 67 02 ²⁹							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Oltre alle linee indicate nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione per la PAC per il periodo post-2020 (COM (2018) 392 final), nel periodo transitorio sarà interessata la seguente linea di bilancio:

08 02 YY Pagamenti diretti al di fuori del piano PAC

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

²⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

²⁹ Attualmente non è possibile quantificare l'incidenza sulle entrate. Una stima iniziale sarà presentata nel quadro del progetto di bilancio 2021.

Bruxelles, 31.10.2019
COM(2019) 581 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

"PARTE UNO: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)";

(2) sotto la tabella sono aggiunti il titolo e la colonna seguenti:

"PARTE DUE: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2021)

(prezzi correnti in EUR)

	2021
Belgio	67 178 046
Bulgaria	281 711 396
Cechia	258 773 203
Danimarca	75 812 623
Germania	989 924 996
Estonia	87 875 887
Irlanda	264 670 951
Grecia	509 591 606
Spagna	1 001 202 880
Francia	1 209 259 199
Croazia	281 341 503
Italia	1 270 310 371
Cipro	15 987 284
Lettonia	117 307 269
Lituania	195 182 517
Lussemburgo	12 290 956
Ungheria	416 202 472
Malta	12 207 322
Paesi Bassi	73 151 195
Austria	480 467 031
Polonia	1 317 890 530

	2021
Portogallo	493 214 858
Romania	965 503 339
Slovenia	102 248 788
Slovacchia	227 682 721
Finlandia	292 021 227
Svezia	211 550 876
Totale UE	11 230 561 046
Assistenza tecnica	28 146 770
Totale	11 258 707 816

”

ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

(1) all'allegato II è aggiunta la colonna seguente:

"

2021
485 604
773 772
838 844
846 125
4 823 108
167 722
1 163 938
1 856 029
4 710 172
7 147 787
344 340
3 560 186
46 750
299 634
510 820
32 131
1 219 770
4 507
703 870
664 820
2 972 978
584 650
1 856 173

129 053
383 806
506 000
672 761

”;

(2) all'allegato III è aggiunta la colonna seguente:

”

2021
485,6
776,3
838,8
846,1
4 823,1
167,7
1 163,9
2 036,6
4 768,7
7 147,8
344,3
3 560,2
46,8
299,6
510,8
32,1
1 219,8
4,5
703,9

664,8
2 973,0
584,8
1 856,2
129,1
383,8
506,0
672,8

"

ALLEGATO III**"ALLEGATO VI****LIMITI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI
ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1**

in migliaia di euro per esercizio di bilancio					
	2014	2015	2016	2017-2020	dal 2021 in poi
Bulgaria	26 762	26 762	26 762	26 762	25 721
Cechia	5 155	5 155	5 155	5 155	4 954
Germania	38 895	38 895	38 895	38 895	37 381
Grecia	23 963	23 963	23 963	23 963	23 030
Spagna	353 081	210 332	210 332	210 332	202 147
Francia	280 545	280 545	280 545	280 545	269 628
Croazia	11 885	11 885	11 885	10 832	10 410
Italia	336 997	336 997	336 997	336 997	323 883
Cipro	4 646	4 646	4 646	4 646	4 465
Lituania	45	45	45	45	43
Lussemburgo	588	—	—	—	—
Ungheria	29 103	29 103	29 103	29 103	27 970
Malta	402	—	—	—	—
Austria	13 688	13 688	13 688	13 688	13 155
Portogallo	65 208	65 208	65 208	65 208	62 670
Romania	47 700	47 700	47 700	47 700	45 844
Slovenia	5 045	5 045	5 045	5 045	4 849
Slovacchia	5 085	5 085	5 085	5 085	4 887
Regno Unito	120	—	—	—	—

"